



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

# «Servizio Gestione Rifiuti Organizzazione dei controlli Trasporto transfrontaliero di rifiuti»

F. Lenarduzzi - P. Plossi

**REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 14 giugno 2006**  
**relativo alle spedizioni di rifiuti**  
(GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1)

monitoraggio e PROCEDURE autorizzative	
	Gestione dei rifiuti e tutela dall'inquinamento
	<b>AUTORIZZAZIONI TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI</b>
	<i>La Regione FVG è Autorità Competente per il traffico transfrontaliero di rifiuti.</i>



La **normativa** cui fanno capo le competenze del Servizio Gestione Rifiuti, in materia di trasporti transfrontalieri:

1. Regolamento (CE) 1013/2006 (e s.m.i.), norma quadro di settore;
2. DLGS 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte IV (art. 194, 196, 197, 259, 260), che individua:
  - a. Autorità di spedizione e destinazione (Regioni);
  - b. Autorità di transito (Ministero Ambiente TTM);
3. DM 370/1998 sulle garanzie finanziarie;
4. DM 22/12/2016 sul Piano Nazionale di Controllo ed istituzione del Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (SISPED) ed i citati art. 196 e 197 del DLGS 152/2006 sui controlli;
5. Regolamento (CE) 2174/2020, che modifica in particolare la disciplina del trasporto di rifiuti plastici;
6. LR 26/2014, LR 10/2016 sul riordino delle competenze regionali;
7. LR 34/2017 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";



Linee-Guida: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA403/>

All'interno del SGRIF, le competenze ed attività della **Posizione Organizzativa Trasporti Transfrontalieri di Rifiuti** in materia di gestione e **sorveglianza** sui trasporti transfrontalieri di rifiuti:

- a. rilascio dei relativi modelli ministeriali, autorizzazioni notifiche importazioni ed esportazioni, previa istruttoria della richiesta e versamento della garanzia finanziaria con successivi vincoli;
- b. gestione comunicazioni variazioni relative alle notifiche (quali ad esempio prese d'atto nuovi soggetti trasportatori, variazione viaggi, ecc.);
- c. riscontri o attivazione (per le esportazioni destinate a operazioni di smaltimento) richieste verifica principio di prossimità;
- d. monitoraggio e verifiche a seguito segnalazioni carichi respinti;
- e. supporto gestione sistema informatico SISPED, con caricamento delle informazioni relative alle singole spedizioni di rifiuti;
- f. monitoraggio e controllo amministrativo flussi spedizioni a seguito comunicazioni viaggi da parte dei notificatori e raccolta dati per la predisposizione schede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (all.IX);



La pianificazione dei controlli viene svolta a livello nazionale.

L'art.50 del reg. CE 1013/2006 prevede che gli Stati Membri predispongano un Piano triennale di ispezioni: il DM 22/12/2016 lo ha approvato, istituendo anche il sistema informatico «SISPED».

Il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) ha adottato il D.M. 22/12/2016 *“Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017)”* con il quale è stato previsto il Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (SISPED).

Il Piano contiene i seguenti elementi (art. 50):

- a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;
- b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione in questione;
- c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;
- d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;
- e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;
- f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni;
- g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione dei piani di ispezione in questione.

Con l'attivazione del SISPED dal 1 giugno 2017 (il programma è accessibile dal sito web del Ministero al link:

<http://www.minambiente.it/pagina/sisped>) gli utenti, i notificatori e le stesse Autorità Competenti (A.C.) preposte ai processi autorizzatori devono caricare i dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti.



**Obiettivi e priorità del Piano di Ispezioni (cap.2.1):**

Utilizzare le basi di dati contenuti nelle comunicazioni obbligatorie e l'attività ispettiva per individuare le spedizioni illegali di rifiuti e le attività non regolari di raccolta cernita, stoccaggio e trattamento.

Attività sistematica di ispezione su stabilimenti, imprese, commercianti, intermediari.

**Priorità e numero minimo di ispezioni (cap.2.2):**

1. Impiego (MATTM) della base di dati comunicati dalle Autorità Competenti di spedizione/destinazione e dei dati investigativi;
2. Individuazione dei flussi di maggiore interesse (all.I):
  - a. Classificazione del rifiuto;
  - b. Pericolosità;
  - c. Rischio di contaminazione;
  - d. Quantità movimentate;
  - e. Destinazioni e provenienze a particolare rischio;
3. Valutazione del rischio;
4. Definizione delle priorità e delle frequenze minime;



*Il Piano Nazionale delle Ispezioni individua alcune tipologie che devono essere controllate in modo **prioritario** ed il numero minimo di ispezioni:*

## ALLEGATO I

### FLUSSI DI RIFIUTI PRIORITARI IN USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO

#### 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

- 06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 06 05 02\* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

#### 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
- 07 01 08\* altri fondi e residui di reazione
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 01\* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 07 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 07\* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08\* altri residui di distillazione e residui di reazione

#### 10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

- 02 rifiuti dell'industria siderurgica
- 10 02 07\* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

#### 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso

#### ➤ 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 11\* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 15\* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

#### ➤ 16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 01\* batterie al piombo
- 16 06 02\* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03\* batterie contenenti mercurio

#### ➤ 16 08 catalizzatori esauriti

- 16 08 02\* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 06\* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07\* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

#### 17 RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

- 17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
- 17 05 03\* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

#### ➤ 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

- 17 06 01\* materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 03\* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 05\* materiali da costruzione contenenti amianto

#### 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

#### ➤ 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

- 19 01 05\* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06\* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi





19 01 07\* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
19 01 10\* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi  
19 01 11\* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose  
19 01 13\* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose  
19 01 17\* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

➤ **19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi  
19 02 04\* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso  
19 02 05\* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose  
19 02 07\* oli e concentrati prodotti da processi di separazione  
19 02 08\* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose  
19 02 09\* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose  
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09  
19 02 11\* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

➤ **19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati**

19 03 04\* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

➤ **19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**

19 12 04 plastica e gomma  
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)  
19 12 11\* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose  
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

➤ **20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

20 01 10 Abbigliamento  
20 01 11 Prodotti tessili

FLUSSI DI RIFIUTI PRIORITARI IN ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO

**10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI**

➤ **10 02 rifiuti dell'industria siderurgica**

10 02 07\* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

**16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

➤ **16 08 catalizzatori esauriti**

16 08 07\* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

NUMERO MINIMO DI ISPEZIONI

Gli OC pianificano le rispettive ispezioni tenendo conto dei suddetti flussi di rifiuti ritenuti prioritari e sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico.

Il numero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli OC dovrà essere non inferiore a **100** e potrà riguardare stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.



## **Ruolo delle Autorità coinvolte secondo il Piano di Ispezioni (Cap.3):**

La pianificazione viene svolta a livello nazionale, e le Autorità Competenti (Regioni) hanno un ruolo collaborativo.

I compiti dei vari soggetti sono i seguenti.

**a. Ministero MATTM:**

- i. Adotta il Piano e cura la gestione centralizzata delle informazioni (SISPED);
- ii. Invia alla UE il rapporto annuale (All.IX);

**b. Autorità Competenti di Spedizione/Destinazione (Regione):**

- i. Registrazione SISPED ed operazione con sistema informatico (es. esame ed estrazione dati, ecc.);
- ii. Gestione dell'accesso, credenziali, ecc. per i soggetti coinvolti nelle spedizioni (notificatori, autorizzati, ecc.);
- iii. Comunicazione annuale al MATTM delle informazioni All.IX;

**c. Organi di Controllo (Organi di Polizia):**

- i. Accesso ai dati (SISPED);
- ii. Attività investigativa e comunicazione degli esiti al Ministero ed alle Autorità Competenti;





Secondo il Piano nazionale, l'**organizzazione e gestione delle ispezioni** (cap.4) si basa su:

- Sistema informatico e gestione dei dati (SISPED);
- Cooperazione tra le Autorità internazionali coinvolte nelle ispezioni;

Il funzionamento del SISPED:

- a. Le Autorità Competenti di spedizione e destinazione e quelle di transito registrano su SISPED per ogni trasporto i dati dei soggetti, le tipologie e quantità di rifiuti;
- b. Il sistema crea una scheda di viaggio per ciascun movimento; essa va completata a cura del notificatore coi dati di dettaglio (targhe mezzi, date, ecc.) e SISPED registra il movimento;
- c. Il destinatario completa la registrazione a trasporto avvenuto e chiude il ciclo documentale;

Queste informazioni sono a disposizione degli Organi di Controllo per i loro compiti ispettivi e del Ministero dell'Ambiente TTM per il rapporto annuale alla UE.



Secondo il Piano nazionale, i **criteri procedurali delle Ispezioni** (cap.5) sono i seguenti.

L'attività ispettiva degli Organi di Controllo (organi di Polizia) è pianificata sulla base di un numero minimo di controlli annuali, su impianti e soggetti, oltre che sui singoli viaggi.

La pianificazione è orientata dai dati del SISPED.

I risultati delle ispezioni sono trasmessi al MATTM, ai fini della compilazione del rapporto annuale dell'all.IX.

I controlli degli OC riguardano:

- Ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti:
  - i. Verifica dell'idoneità impiantistica (coerenza con AIA, RIR, art. 208, 216 D152/2006, ecc.);
  - ii. Verifica della regolarità documentale ed autorizzativa;
- Ispezioni sulle spedizioni di rifiuti:
  - i. Verifica della documentazione di trasporto, mezzi, tempistica, ecc.
  - ii. Verifica identità ed iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
  - iii. Verifica della conformità dei rifiuti;
  - iv. Condizioni degli imballaggi, misure di sicurezza;

Ulteriori adempimenti previsti:

- a. Notifica degli OC alle AC (Regione) di eventuali irregolarità;
- b. La AC Regione deve successivamente avvisare le altre AC estere, anche ai fini della ripresa dei rifiuti trasportati illecitamente;



*Le AC (Regioni) inviano annualmente al Ministero i dati che sono necessari per compilare il questionario di cui all'All. IX, il quale costituisce la relazione da inviare alla UE ai fini del controllo complessivo sulla movimentazione transfrontaliera dei rifiuti (come da Piano dei controlli).*

## **CAP. 8 – ADEMPIMENTI PERIODICI**

### **8.1 Redazione annuale del questionario di cui all'allegato IX del Regolamento**

Le AC di spedizione/destinazione provvedono annualmente alla compilazione del questionario contenuto nell'Allegato IX del Regolamento, incluse le sezioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, e all'art.50, paragrafo 2, limitatamente alle ispezioni diverse da quelle programmate ai sensi del presente Piano, condotte ad esempio dalle ARPA o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale. Le AC inviano quindi il suddetto questionario al MATTM entro la fine di ogni anno civile.

Il MATTM integra le suddette informazioni con quelle inserite dagli OC nel sistema informatico di raccolta dati relativamente alle ispezioni condotte sulle spedizioni di rifiuti, nonché su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti.

Il MATTM, inoltre, fornisce le informazioni di cui alla sezione relativa all'art. 50, paragrafo 2 *bis* dell'Allegato IX del Regolamento.

Infine, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, del Regolamento, come modificato dal Regolamento (UE) n. 660/2014, il MATTM provvede, prima della fine di ogni anno civile, ad inoltrare il suddetto questionario alla Commissione europea e, inoltre, mette a disposizione del pubblico attraverso internet, entro un mese dalla suddetta trasmissione alla Commissione, la sezione relativa all'art.24 e all'art. 50, paragrafi 1, 2 e 2 *bis*, compresa la tabella 5 dell'Allegato IX, assieme ad eventuali chiarimenti ritenuti opportuni.



<p>Articolo 24 e articolo 50, paragrafo 1</p>	<p><b>Informazioni sulle spedizioni illegali di rifiuti</b></p> <p>Si è verificato questo caso? <span style="float: right;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></span></p> <p>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</p> <p>►<sup>(4)</sup> In caso affermativo, completare la tabella 5. ◀</p> <p>Fornire informazioni sulle disposizioni della normativa nazionale adottate per prevenire, individuare e sanzionare le spedizioni illegali di rifiuti:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>►<sup>(5)</sup> Articolo 50, paragrafo 2</p>	<p><b>Informazioni sintetiche sull'esito delle ispezioni realizzate in conformità con l'articolo 50, paragrafo 2, comprendendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>— il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti;</li><li>— il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici;</li><li>— il numero delle presunte illegalità riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di spedizioni di rifiuti;</li><li>— il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni:</li></ul> <p>Osservazioni supplementari: ◀</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>►<sup>(6)</sup> Articolo 50, paragrafo 2 bis</p>	<p><b>Informazioni sul piano o i piani di ispezione:</b></p> <p>numero di piani di ispezione per l'intero territorio geografico:</p> <p>la data di adozione del piano o dei piani di ispezione e i periodo a cui si riferiscono:</p> <p>la data del più recente riesame del piano o dei piani ispezione:</p> <p>le autorità coinvolte nelle ispezioni e la cooperazione tra tali autorità:</p> <p>indicare le persone o gli organismi ai quali possono essere segnalati problemi o irregolarità:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



Tabella 5

INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI (\*) (ARTICOLO 24 E ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1)

Identificazione dei rifiuti (codice)	Quantitativo (kg/tn)	Paese di destinazione (De) e paese di spedizione (Sp)	Indicazione dei motivi dell'illegalità (eventuale riferimento agli articoli violati)	Responsabile della spedizione illegale (apporre il segno ✓ nella casella corrispondente)			► Misure adottate, comprese le eventuali sanzioni inrogate ◄
				notificatore	destinatario	altro	



Si definiscono “ispezioni” le azioni di cui il punto 35 bis dell’art. 2 del Reg (CE) 1013/2006 s.m.i.  
*“..le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.”*

L’Autorità Competente Regione può attivare modalità di ispezione in via autonoma o con il supporto e la collaborazione di altre autorità di controllo.

Il Servizio SGRIF gestisce l’istruttoria e la fase dei controlli documentali sulle spedizione dei rifiuti.

Le ispezioni presso gli impianti vengono svolte dagli Organi Competenti, utilizzando le informazioni caricate sul sistema informatico SISPED, previsto dal Piano ministeriale dei controlli.





L'attività di controllo del SGRIF viene svolta sulla base della documentazione pervenuta e delle informazioni contenute in SISPED.

Le ispezioni sono condotte dagli OC, che ne rendono conto al Ministero ed alla AC, ai fini delle relazioni con le AC straniere e dell'adozione dei provvedimenti di ripresa dei carichi respinti.

Nel caso specifico di rifiuti che viaggiano in c.d «Lista verde», essi prevedono la diretta applicazione dell'art.18 del Reg.Ce 1013/2006, che richiede il solo accordo commerciale tra le parti private.

La AC Regione in questo caso non è coinvolta in passaggi di natura autorizzatoria, né riceve notifiche.

Le eventuali irregolarità che venissero rilevate direttamente dall'attività ispettiva degli OC o delle AC straniere viene comunicata alla AC Regione (SGRIF), che ordina la ripresa del carico.

Ogniquale volta SGRIF intravedesse possibilità di illeciti provvede immediatamente a comunicarlo alla AG.